

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3502

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALESSANDRINI, RIPAMONTI, LOMBARDI GIOVANNI

Presentata il 14 dicembre 1961

**Modifica alla legge 18 dicembre 1952 n. 2522, sul concorso dello Stato
nella costruzione di nuove chiese**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con la legge 18 dicembre 1952, n. 2522, il Ministero dei lavori pubblici venne autorizzato a concedere agli ordinari diocesani un contributo a carico dello Stato per la costruzione di chiese parrocchiali e di edifici destinati al ministero pastorale, a uffici e ad abitazione del parroco.

L'intervento dello Stato si limita peraltro alla realizzazione del rustico — precisandone — la consistenza nell'elevazione dei muri, nella copertura, comprese le opere di impermeabilizzazione ed allontanamento delle acque piovane, nei solai, negli infissi con l'esclusione degli impianti, delle rifiniture, dei pavimenti, delle opere d'arte, ed esclusi altresì gli altari, la vasca battesimale, le balaustre, i banchi e in genere tutto l'arredamento.

L'onere per il completamento e per l'arredamento degli edifici sacri è lasciato alla generosità dei fedeli che vi provvedono con libere e spontanee oblazioni. Ma se le contribuzioni dei fedeli permettono, nelle zone più prospere del paese, a provvedere al rapido completamento delle nuove chiese, altrettanto non può dirsi per talune regioni

d'Italia, abitate da popolazioni che godono di redditi poco elevati; e che quindi si trovano nell'impossibilità di venire incontro su misura adeguata alle necessità del culto.

In conseguenza di ciò molti edifici sacri rimangono inutilizzati o si presentano inadatti ad accogliere dignitosamente il pubblico.

La legge 10 agosto 1950, n. 784, che ratificò, con modificazioni, due decreti legislativi riguardanti la riparazione degli edifici di culto, autorizzava, sempre che le autorità ecclesiastiche ne avessero ravvisato l'opportunità, a utilizzare l'indennità corrisposta dallo Stato per riparare edifici di culto danneggiati o distrutti da offese belliche, per l'edificazione, l'ampliamento o il completamento di altri edifici di culto.

Una inesatta interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo primo della citata legge 18 dicembre 1952, n. 2522, ha creato delle difficoltà ad utilizzare la facoltà di trasferire le indennità per danni bellici ai fini del completamento delle chiese costruite con i benefici della legge predetta.

Questa proposta di legge tende ad eliminare ogni controversa interpretazione sulla materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, è sostituito dai seguenti:

« È consentito agli ordinari diocesani di provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento esclusi dal comma precedente, mediante impiego delle somme corrispondenti alla valutazione del danno subito da edifici, aventi la medesima destinazione, distrutti a seguito di eventi bellici e nei limiti delle opere ammesse a ricostituzione dall'articolo 1° della legge 10 agosto 1950, n. 784.

Gli Ordinari diocesani, ove intendano valersi di tale facoltà, devono rinunciare alla ricostruzione degli edifici distrutti ».